

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI DI INCARICHI PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE

ARTICOLO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare regola, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e buon andamento, le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale della Fondazione E.N.P.A.I.A. a Professionisti esterni alla Fondazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Ai fini del presente Disciplinare si intendono incarichi di patrocinio legale esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Fondazione in sede giudiziale innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI

Per l’individuazione e il conferimento degli incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio degli Avvocati è istituito un Albo di Professionisti *ad hoc*, che è stato predisposto con avviso pubblico e mediante le candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti richiesti nel bando di avviso pubblico.

ARTICOLO 3

REQUISITI

L’iscrizione nell’Albo è consentita ai Professionisti Avvocati, singoli o in forma associata, in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 10 anni ed in possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la P.A. da attestare mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da produrre contestualmente alla richiesta di iscrizione all’Albo da parte del Professionista interessato; i Requisiti devono sussistere per tutta la durata dell’iscrizione nell’Albo;
- Essere in possesso per tutta la durata dell’incarico, dei requisiti di carattere generale in analogia con quanto previsto dall’articolo 80 D.Lgs. 50/2016;
- Non aver rappresentato e difeso negli ultimi due anni soggetti controparti di Fondazione E.N.P.A.I.A. La difesa di controparte non deve essere stata assunta né da

colleghi associati né da colleghi di studio non associati.

- Aver patrocinato negli ultimi due anni almeno 30 cause per ciascuna sezione per la quale viene richiesto l'inserimento.
- Assenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
- Assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
- Assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con Fondazione E.N.P.A.I.A., tenuto anche conto di quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.
- Essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale e con le altre eventuali prescrizioni obbligatorie in materia assicurativa.
- Comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede l'iscrizione, da dichiarare e autocertificare ai sensi del D.P.R 445/2000 nel proprio *curriculum vitae* mediante l'indicazione del numero di controversie effettuate al momento della richiesta di iscrizione in almeno una delle seguenti categorie:

1. Diritto Civile;
2. Diritto Penale;
3. Diritto Amministrativo;
4. Diritto Tributario;
5. Diritto del Lavoro.

- Essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati.

E' fatto obbligo per il Professionista comunicare tempestivamente la perdita anche di uno solo dei requisiti sopra indicati per l'iscrizione, pena la immediata cancellazione dell'Albo da parte di Fondazione E.N.P.A.I.A. .

ARTICOLO 4

FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO

L'iscrizione ad ogni singola sezione dell'Albo avviene su domanda del Professionista, redatta secondo apposito Modello predisposto dalla Fondazione e pubblicato sul sito istituzionale (www.enpaia.it).

L'Albo è da doversi considerare aperto dal momento della pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale www.enpaia.it sino alle ore 12 del 31 gennaio 2021 e sarà aggiornato ogni anno al fine di consentire l'iscrizione ai nuovi Professionisti richiedenti.

Ogni tre anni, decorrenti dalla data di iscrizione, il professionista dovrà procedere al rinnovo delle informazioni per il mantenimento dello status di professionista qualificato ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo. Per le domande che in sede di valutazione saranno

considerate incomplete e/o inesatte, è facoltà della Fondazione E.N.P.A.I.A. richiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine di 15 giorni che verrà di volta in volta indicato dalla Fondazione.

L'inosservanza del termine perentorio di cui sopra comporta la definitiva mancata iscrizione nell'Albo dei Professionisti.

È onere dei soggetti già iscritti nell'Albo comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Albo medesimo, pena l'immediata cancellazione.

L'Albo è suddiviso in sezioni come appresso indicato:

- SEZIONE 1 CONTENZIOSO CIVILE
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile;
- SEZIONE 2 CONTENZIOSO PENALE
Assistenza e patrocinio presso: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Penale;
- SEZIONE 3 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R., Consiglio di Stato;
- SEZIONE 4 CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria, Commissione Regionale Tributaria; Cassazione.
- SEZIONE 5 CONTENZIOSO LAVORISTICO:
Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile.

ARTICOLO 5

ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Qualora la Fondazione E.N.P.A.I.A., entro trenta giorni, non comunichi ai Professionisti che hanno richiesto l'iscrizione la necessità di eventuali integrazioni/modifiche della documentazione presentata, il silenzio della Fondazione equivarrà a provvedimento di accoglimento della richiesta di iscrizione.

Qualora la Fondazione E.P.A.I.A. richieda chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione, il termine per la valutazione viene interrotto, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richieste.

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, i Professionisti sono ritenuti idonei anche a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi per i quali la Fondazione E.N.P.A.I.A. intende avvalersi dell'Albo.

All'esito delle verifiche, la Fondazione E.N.P.A.I.A. provvederà a pubblicare l'Albo dei legali esterni sul sito istituzionale.

ARTICOLO 6

CANCELLAZIONE DALL' ALBO

La Fondazione E.N.P.A.I.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione dall'Albo dei Professionisti al verificarsi delle condizioni di cui appresso.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione del Professionista quando:

- siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida o che si rifletta in modo negativo sulla moralità o serietà del Professionista; è fatto obbligo per il Professionista di darne comunicazione ai sensi del D.P.R 445/2000, non appena ne abbia notizia, pena l'immediata cancellazione dall'Albo;
- mancato rinnovo delle informazioni triennali per il mantenimento dello status di professionista qualificato;
- sopravvenienza di un conflitto di interessi potenziale o apparente con Fondazione E.N.P.A.I.A.

La Fondazione provvederà alla cancellazione dall'Albo dei professionisti nei seguenti casi:

- Perdita definitiva o temporanea, di anche uno solo dei requisiti necessari per l'iscrizione previsti dall'articolo 3 del presente regolamento;
- Omessa comunicazione della perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all'articolo 3, necessari per l'iscrizione;
 - Rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo;
 - Assenza di puntualità e diligenza richiesta nell'espletamento degli incarichi loro affidati;
 - Inadempienza all'obbligo di aggiornamento dello stato dell'incarico e/o giudizio così come previsto dal successivo art. 7;
 - Sopravvenienza di un conflitto di interessi reale.

La cancellazione dall'Albo comporta l'immediata e insindacabile revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi, fatto salvo la corresponsione degli onorari per le attività effettivamente espletate.

ARTICOLO 7

AFFIDAMENTO INCARICHI

I nominativi dei Professionisti inseriti nell'Albo formano una banca dati di soggetti disponibile all'affidamento di un eventuale incarico alla quale Fondazione E.N.P.A.I.A., salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, dovrà fare necessariamente riferimento.

L'incarico esterno di patrocinio legale si configura quale incarico di natura essenzialmente fiduciario ed è ricompreso nell'alveo del contratto d'opera professionale di cui all'articolo 2230 del Codice Civile.

L'iscrizione nell'Albo, si precisa, non garantisce in alcun modo ai Professionisti accreditati il diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte della Fondazione E.N.P.A.I.A.. La *ratio* della composizione dell'Albo è infatti quella di garantire l'individuazione del soggetto più idoneo all'incarico nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

La Fondazione si riserva il diritto di scegliere i Professionisti tra quelli iscritti nell'Albo e in base a proprie valutazioni e motivazioni, anche connesse all'oggetto, all'importanza della controversia e alle competenze necessarie ad espletare l'incarico. Qualsiasi istanza di chiarimento da parte di altri Avvocati iscritti, salvo i casi previsti dalla Legge, sarà considerata del tutto inammissibile.

La Fondazione si riserva il diritto di derogare eccezionalmente al principio di rotazione per le motivazioni appresso indicate e che costituiscono un Albo esemplificativo e non esaustivo:

- Prosecuzione di contenziosi nei gradi successivi a quello precedente;
- Nei casi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di un servizio legale già in affidamento ad un professionista;
- Nel caso di giudizi aventi ad oggetto la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea e specifica esperienza professionale; in tal caso è facoltà della Fondazione E.N.P.A.I.A. di affidare l'incarico a soggetti anche non ricompresi nell'Albo.

La scelta del soggetto individuato di volta in volta sarà oggetto di specifico provvedimento da parte del Presidente della Fondazione su proposta del Direttore Generale .

La Fondazione E.N.P.A.I.A. provvederà a formalizzare il conferimento dell'incarico di patrocinio legale con contestuale assunzione dei relativi oneri di spesa.

ARTICOLO 8

CONVENZIONE

In uno con il presente disciplinare viene pubblicata la convenzione che ogni professionista dovrà compilare e sottoscrivere al momento della richiesta di inserimento nell'Albo della Fondazione Enpaia. All'atto del conferimento del singolo incarico il Professionista sottoscriverà apposita lettera di incarico.

Il Professionista con la richiesta di inserimento dell'Albo dei legali esterni accetta e si impegna a rispettare le seguenti condizioni contrattuali:

- *Obbligo del professionista di assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell'ambito dell'incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti superiori ed inderogabili impegni.*
- *Il compenso professionale verrà liquidato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento del D.M. 55/2014, e successive integrazioni;*
- *Obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;*

- *Obbligo del professionista di aggiornare in modo costante la Fondazione sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, sull'esito delle singole udienze con l'indicazione delle attività poste in essere;*
- *Obbligo del professionista di invio in tempi congrui di copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari.*
- *Obbligo del professionista alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio oggetto di incarico, di redigere un parere a Fondazione E.N.P.A.I.A. in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.*
- *Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale ed ogni qualvolta la Fondazione ne formulerà richiesta;*
 - *Dichiarazione dell'assenza di conflitti di interessi con Fondazione E.N.P.A.I.A.;*
 - *Specifiche clausole ai sensi del d.Lgs. 231/2001;*
 - *Specifiche clausole ai sensi della Legge 190/2012;*
 - *Obbligo del professionista di presentare nota pro forma specificando le voci di tariffa professionale a conclusione di ogni singola fase del procedimento; soltanto a seguito della necessaria autorizzazione da parte dell'Attività di Contenzioso, il professionista potrà emettere la relativa fattura elettronica.*

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo al professionista sarà individuato assumendo quale valore di riferimento i valori minimi delle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che potranno essere previsti e corrisposti acconti, al Professionista incaricato che ne faccia formale richiesta in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere previa presentazione di parcelle; il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di preavviso di parcella dettagliata dell'attività svolta e successivamente di parcella.

ARTICOLO 10

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679

Con riferimento al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679, si rimanda all' "informativa sul trattamento dei dati personali" (All.2), al Modulo relativo all'individuazione del responsabile del trattamento dei dati (All.4), al modulo di nomina del professionista (All. 5) ed al documento Data Breach (All. 6) , i quali debitamente sottoscritti dal Professionista, vengono acquisiti dalla Fondazione unitamente alla richiesta di iscrizione nell'Albo.

Resta comunque inteso che ai sensi del I comma dell'articolo 6 Regolamento UE 2016/679, con la richiesta di iscrizione all'Albo dei Legali Esterni e con la sottoscrizione dei citati allegati, il Professionista ha già espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente necessarie.

Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato da Fondazione E.N.P.A.I.A., presso la Fondazione E.N.P.A.I.A. Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma.

ARTICOLI 11

PUBBLICITA'

Il presente Disciplinare, al fine di consentirne la più immediata consultazione, sarà pubblicato nel sito aziendale della Fondazione E.N.P.A.I.A. (www.enpaia.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ARTICOLO 12

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di Codice di Deontologia forense.

Allegati:

1. Modulo iscrizione Albo Professionisti Legali Esterni
2. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del REG. 2016/679.
3. Convenzione
4. GDPO_ Modulo nomina professionisti
5. GDPO_ Documento Data Breach
6. Dichiarazione D.Lgs. 231/2001
7. Codice Etico
8. MOG Parte Generale
9. MOG Parte Speciale